



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 255 del 23/12/2023 di “Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado”;

ESAMINATA l’istanza prot. n. 0001863 del 02/02/2018 presentata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento, acquisite in Romania, Paese appartenente all’Unione Europea, dalla Sig.ra **Cristina GERBINO** per le classi di concorso A001, A17, A002, A003, A014;

ESAMINATA la documentazione prodotta a corredo della predetta istanza, relativa al titolo di formazione sottoindicato, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall’art. 13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTA l’Attestazione n. 81982 rilasciata in data 26/06/2018 dal Ministero dell’Istruzione Nazionale della Romania, che dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all’interessato *“il diritto di insegnare nel settore di arti visuali nell’istruzione preuniversitario in Romania”*;

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell’Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è *“condizione necessaria, ma non sufficiente”* per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza dell’attestazione rispetto a quanto previsto in materia, ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

PRESO ATTO della sentenza n. 6687/2023 emessa dal Consiglio di Stato, sezione settima -alle quali l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione;

TENUTO CONTO dei principi stabiliti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 18 del 28 dicembre 2022 e n.n. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022;

RITENUTO, conformemente al parere tecnico acquisito al prot. n. 47665 del 27 novembre 2024, reso dal valutatore esperto che, testualmente recita: *“che le classi di concorso richieste dall'istante, A001, Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, e A017, Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, formano ambito disciplinare, per cui il riconoscimento deve avvenire in relazione a entrambe le classi di concorso; che il campo oggetto del riconoscimento, Arti visuali, legato come di consueto in Romania alla laurea o al diploma accademico posseduti, è coerente con le classi di concorso oggetto del presente riconoscimento in quanto esse prevedono l'insegnamento del disegno e della storia dell'architettura e dell'arte in generale; la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione ricevuta; che l'istante è stata immessa in ruolo per la classe di concorso A001 – ex arte e immagine nella scuola secondaria di I grado a seguito di concorso indetto con DDG n. 85/2018, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2020, tipo di ruolo normale; si esprime parere favorevole al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per le classi di concorso A001 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado e A017 Disegno e storia dell'arte nella scuola secondaria di II grado”*;

CONSIDERATO, altresì, che dal sistema informativo del Ministero risulta che la dott.ssa Cristina GERBINO ha maturato un'esperienza professionale sulla classe di concorso A001 di quattro anni scolastici con orario settimanale completo;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al riconoscimento della qualifica professionale posseduta dal dott.ssa Cristina GERBINO per la classe di concorso A01 (a seguito di accorpamento delle clc A001 e A017);

CONSIDERATO, altresì, che, per quanto concerne la richiesta di riconoscimento del titolo conseguito all'estero per l'abilitazione sulle classi di concorso A002, A003, A014, formulata dalla dott.ssa Cristina GERBINO, non è possibile procedere all'accoglimento in ragione di quanto indicato nel parere tecnico reso dal valutatore esperto che, testualmente, recita: *“Si ritiene che il riconoscimento non possa assolutamente essere espresso per tutte le classi richieste: se si procedesse, in relazione ad un percorso abilitante generico e aspecifico, al riconoscimento del valore abilitante per più classi di concorso, si verrebbe a determinare una situazione di grave disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, che hanno conseguito l'abilitazione tramite Tirocini e Percorsi specifici riferiti a una singola classe di concorso o, al più, ad un unico ambito disciplinare; e si tratterebbe di una palese violazione del principio di non discriminazione contenuto nei Trattati europei”*;

TENUTO CONTO che, in ossequio alla normativa comunitaria, questa Amministrazione è tenuta a riconoscere le qualifiche professionali alle stesse condizioni previste nell'ordinamento italiano, in conformità al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, e che per l'ordinamento italiano non è possibile ottenere l'abilitazione per più di una classe di concorso con lo stesso percorso abilitante;

CONSIDERATO, inoltre che se venisse accolta l'istanza in esame anche in relazione alle classi di concorso A002, A003, A014 sarebbe consentito alla dott.ssa GERBINO di utilizzare in Italia, ai fini del riconoscimento delle qualifiche, gli stessi titoli conseguiti in Romania per diversi ambiti disciplinari, dando luogo ad una disparità di trattamento in contrasto con la

Direttiva comunitaria, rispetto agli stessi cittadini italiani che devono conseguire tante distinte abilitazioni per poter insegnare sugli ambiti disciplinari desiderati;

RITENUTO pertanto, di dover procedere all'accoglimento, per la classe di concorso A01 e di dover rigettare, per le ragioni illustrate nelle premesse che precedono, l'istanza di riconoscimento per le classi di concorso A002, A003, A014;

DISPONE

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

a) diploma di istruzione post secondario: Diploma Accademico di secondo livello in "Scultura" conseguito presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo (ITALIA) in data 26/02/2016;

b) titolo di abilitazione all'insegnamento: Program de Formare Psihopedagogice (Programma di formazione Psicopedagogica) Nivel I n. 909 e Nivel II n. 660 rilasciati il 13/06/2018 dall'Università Din Pitesti (ROMANIA);

posseduto dalla cittadina italiana **Cristina GERBINO**, nata a Mistretta (ME) il 03/05/1990, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo che permette l'esercizio della professione di docente per la classe di concorso:

A01 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO

(ex A001 e A17)

2. Per le ragioni illustrate nelle premesse del presente decreto, l'istanza di riconoscimento formulata dalla dott.ssa Cristina GERBINO per le classi di concorso A002, A003, A014 è rigettata.

3. Il presente decreto è suscettibile di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonella Tozza